



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

s.p.a.

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Al Gabinetto del Ministro – SEDE
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Class: 34.43.01/20.34.1/2019
34.43.01/10.26.1/2021

Alla Società Eolica Uno S.r.l.
societaeolicauno@pec.it

Oggetto: [ID: 4984] Progetto di un impianto eolico denominato "Gazzera", composto da 18 aerogeneratori per un totale di 86.04 MW, ricadente nei territori comunali di Mazara del Vallo (TP), con opere connesse ricadenti anche nei comuni di Castelvetro e Santa Ninfa (TP). Procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006. Proponente: Società Eolica Uno S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31



maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che con nota del 13/11/2019, integrata con nota del 20/12/2019, la società Eolica Uno S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale per il progetto indicato in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11321 del 18/02/2020 la Direzione generale per la crescita Sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V– Sistemi di valutazione ambientale dell'allora MATTM ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 15755 del 21/05/2020 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V (DG-ABAP) ha richiesto alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

VISTA la nota di richiesta di integrazioni prot. n. 1029 del 24/01/2020 inviata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani nell'ambito della fase della verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione del PUA;

CONSIDERATE le osservazioni presentate da VRG Wind 060 S.r.l. in data 23/07/2020 e da E2i energie speciali S.r.l. in data 20/07/2020, inerenti alle possibili interferenze con impianti di altre



società, e indicative pertanto degli impatti cumulativi potenzialmente indotti dall'impianto in progetto;

CONSIDERATO che la DG ABAP ha trasmesso con nota prot. n. 23932 dell'11/08/2020 una richiesta di integrazioni comprendente anche le richieste già trasmesse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

CONSIDERATO che con nota prot. 85428 del 23/10/2020, l'allora MATTM ha inoltrato alla Società proponente, Società Eolica Uno S.r.l., la richiesta di integrazioni sopra citata della Direzione Generale ABAP;

CONSIDERATA la nota prot. 34125 del 23/11/2020 della Società Eolica Uno S.r.l., relativa alla richiesta di proroga per il termine di presentazione delle integrazioni, contenente anche una richiesta di chiarimenti in merito ai contenuti delle integrazioni;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP ha trasmesso con nota prot. n. 527-P del 08/01/2021 i chiarimenti richiesti, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota prot.16303 del 30/12/2020;

CONSIDERATO che il MITE ha indetto con nota n. prot. 23624 del 08/03/2021, ai sensi dell'art. 27, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, la Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, fissandone la data al giorno 24/03/2021;

PRESO ATTO che, nell'ambito della sopra citata conferenza dei servizi, il Servizio Pianificazione Urbanistica - III Settore – Servizio alla Città e alle Imprese della Città di Mazara del Vallo, con nota prot. n. 24167 del 24/03/2021, ha certificato per ciascun appezzamento interessato dal progetto la destinazione urbanistica e le norme di attuazione con i livelli di tutela individuati nel Piano Paesaggistico, esprimendo parere contrario per la realizzazione dell'aereogeneratore A1 "in quanto ricade in una fascia di rispetto del metanodotto" e "per gli aereogeneratori A2, A5, A6, A7, A8, A9, A13, A14, A16, A17 in quanto ricadono in zone normate dal Piano Paesaggistico che non ne consentono la realizzazione";

CONSIDERATO che, alla luce della avvenuta pubblicazione sul sito del MiTE delle integrazioni inviate dalla società proponente, la DG-ABAP con nota prot. n. 19484 del 08/06/2021 ha richiesto, in considerazione dei contenuti degli elaborati e della rilevanza degli approfondimenti trasmessi se il MiTE ritenesse opportuno procedere alla richiesta di un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito della documentazione integrativa, ai fini della riapertura dei termini per la consultazione del pubblico.

VISTA la nota del MiTE prot. n. 77864 del 16/07/2021 con cui è dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

5 di 11



CONSIDERATO che, la DG-ABAP, con nota prot. n. 27280-P del 10/08/2021, ha chiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani di voler esaminare la documentazione integrativa e di esprimere le proprie valutazioni in merito;

CONSIDERATO che la DG-CRESS, con nota prot. n. 94161 del 3/09/2021 ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 24/03/2020;

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, con nota prot. n. 13762 del 27/09/2021 ha comunicato quanto segue:

“VISTA la documentazione consultata con integrazioni nel sito del MITE riguardante l'impianto in argomento costituito da 18 aerogeneratori della potenza di 4.8 MW ciascuno - totale 86.4 MW; essi sono alti al mozzo m 120 con diametro rotore di m 158;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;

VISTO l'art.111 del T.U. n. 1775 del 11.12.1933;

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02.2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06.2017;

VISTI gli artt. 136, 142, 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTA la certificazione di quest'Ufficio, prot. n. 1029 del 24.01.2020 con la quale si evidenziavano già specifiche criticità;

VISTA la VIArch sul progetto in argomento trasmessa dalla Ditta il 14.10.2020, Ns. prot. n. 12927 del 19.10.2020;

VISTI gli elaborati dei rendering fotorealistici, integrati al progetto, ed in particolare quelli con i punti di vista dai maggiori siti d'interesse (Roccazzo, Montagna della Meta, Borgata Costiera e Beni Isolati);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, si evince la particolare visibilità del suddetto impianto dai siti succitati e l'affollamento determinato dalla presenza di ulteriori impianti nelle aree d'intervento, quali E2i Energie Speciali S.r.l., VRG Wind 060 S.r.l.;

CONSIDERATO, altresì, che l'area prossima all'insediamento preistorico di Roccazzo, di proprietà demaniale, ed al sito dell'età del bronzo di Montagna della Meta (sito n. 113), si inserisce in un articolato paesaggio rurale di particolare valenza storico-culturale, registrandosi le presenze di ulteriori evidenze archeologiche quali Timpa Russa (sito preistorico n. 120) e San Cusumano (sito romano n. 71);

ATTESO la vicinanza di ulteriori Beni appartenenti al patrimonio architettonico d'interesse demoetnoantropologico, quali il Nucleo Storico della Borgata Costiera e i numerosi Beni Isolati (ad esempio, Baglio Gazerotta/Nivolello (n. 4053 della tav. 8_6 del PP), Case Poggio Allegro/ Burgio e



San Cusumano (nn. 4036 e 4056 della tav. 8_6 del PP) che caratterizzano storicamente il contesto rurale, tradizionale, circostante;

VALUTATO l'effetto visivo provocato dall'alto numero di aerogeneratori determinato anche dalla presenza di altri impianti;

Per quanto sopra, al fine di mitigare quanto più possibile l'impatto sul territorio circostante, derivante dalla realizzazione del suddetto parco eolico, che prevede la collocazione di 18 aerogeneratori dell'altezza complessiva di m 200 ca., questa Soprintendenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto denominato 'Gazzera' a condizione che:

- siano abolite le torri A4, A12, A16, A17 e A18 con le viabilità di cantiere afferenti, in quanto inseriti in un comprensorio ricco di testimonianze archeologiche ed altresì particolarmente visibili da Roccazzo, Montagna della Meta, Timpa Russa, San Cusumano, determinando nocumento visivo ai siti d'interesse storico-culturale, dei quali occorre preservare, quanto più possibile, i contesti della tradizione agraria circostanti;*
- siano abolite le torri A3 e A11, comprese le viabilità di cantiere afferenti, in quanto prossimi e particolarmente percepibili rispettivamente dal Baglio Gazzerotta /Nivolello con ulteriori Beni Isolati e dal Nucleo Storico di Borgata Costiera, attivo centro rurale;*
- si ponga particolare attenzione alla verifica delle distanze degli aerogeneratori dalle aste fluviali e relative fase di rispetto di m 150, di cui tutto il comprensorio risulta particolarmente ricco, evitando qualsiasi interferenza con le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera c, del D. Lgs. 42/2004;*
- i cavidotti di collegamento, interrati, siano realizzati prediligendo tracciati viari già esistenti;*
- il nuovo elettrodotto aereo di 220 kV della RTN di collegamento alia "Stazione Partanna" (il quale attraversa i Comuni di Santa Ninfa, di Castelvetrano, di Partanna), in comune con la Società Eolica Due con stesso Amministratore, che fiancheggia un elettrodotto di 220 kV di un'altra ditta, attraversa il Fosso Besi, il Canale Torretta, il Fiume Modione-Selino di Livello di Tutela 3 del PP in argomento e la zona di Magaggiari in Partanna, in area di Livello di Tutela 2. In quest'ultima zona nel territorio partannese viene posto il sostegno n. 18 che si trova nelle vicinanze del sito greco classico/ellenistico n. 126 della Carta Archeologica del suddetto Piano Paesistico; tale sostegno deve essere opportunamente allontanato dall'area vincolata, mentre il sostegno n. 17 non deve intaccare la stessa”;*

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 4372-P del 08/02/2022 la Direzione Generale ABAP, alla luce di quanto espresso dal Comune di Mazara del Vallo, Servizio Pianificazione Urbanistica, nel parere prot. n. 24291 del 24/03/2021, ha chiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani di esprimere in proposito le proprie valutazioni, in particolare in merito alla conformità con il piano paesaggistico del posizionamento degli aerogeneratori esclusi nel parere sopraccitato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7308 del 17/05/2022 la Soprintendenza di Trapani ha riscontrato la richiesta di chiarimenti come segue:



«In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura del 08.02.2022, prot. n. 4372 (Ns prot. n. 2135 del 08.02.2022), relativa all'oggetto, con la quale si chiedono approfondimenti circa la conformità con il Piano Paesaggistico dell'Ambito2-3 (adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06.2017) del posizionamento degli aerogeneratori A2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, di cui il Comune di Mazara del Vallo ha espresso parere contrario con nota prot. n. 27167 del 24.03.2021 "in quanto ricadono in zone normate dal Piano Paesaggistico che non ne consente la realizzazione", e dell'aerogeneratore A1 "in quanto ricade entro la fascia di rispetto del metanodotto" ed altresì ha espresso parere favorevole per gli aerogeneratori A3, 4, 20, 11, 12,15; si rappresenta che questa Soprintendenza, prendendo atto della criticità evidenziata per la torre Al poiché insisterebbe nella fascia di rispetto del metanodotto, conferma il parere reso in data 27.09.2021, prot. n. 13762 con l'abolizione delle torri A4, 12, 16, 17, 18, 3 e 11 per le valutazioni espresse nel dettaglio, nella considerazione dell'analisi della documentazione della Ditta succitata, dei contesti e del comprensorio esaminato.

Lo stesso parere recita: "si ponga particolare attenzione alla verifica delle distanze degli aerogeneratori dalle aste fluviali e relative fasce di rispetto di m 150, di cui tutto il comprensorio risulta particolarmente ricco, evitando qualsiasi interferenza con le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera c, del D. Lgs. 42/2004";

Qualora i siti interessati dall'ubicazione degli aerogeneratori dovessero intercettare le fasce di tutela suddetta, la realizzazione delle suddette turbine non sarebbe compatibile con le norme di tutela del PP succitato.

Tale condizione è indispensabile al fine della validità del provvedimento rilasciato da quest'Ufficio, prot. 13762 summenzionato.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno un ulteriore approfondimento da parte della Società proponente con la produzione di specifici elaborati riportanti le misurazioni effettive/distanze dagli assi fluviali succitati al fine di dirimere le criticità sopra rappresentate.

Relativamente agli aspetti archeologici attinenti alla realizzazione complessiva del parco eolico "Gazzera" in questione, si evidenzia che questa Soprintendenza ha già esaminato sempre nella stessa nota le problematiche specifiche, a seguito degli adempimenti di cui alla procedura riguardante la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.»;

CONSIDERATA la nota del 17/06/2020 con la quale la Società Eolica Uno S.r.l. trasmetteva, in riscontro alla richiesta di approfondimento sopra citata della Soprintendenza, un documento denominato "Rilievo vincolo fiumi", dal quale si evince che gli assi degli aerogeneratori A05 e A09 ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c;

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali ha trasmesso con nota prot. n. 83345 - del 05/07/2022 a questo Ministero il parere n. 264 del 20 maggio 2022 con cui la Commissione Tecnica



J

di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MiTE si è espressa favorevolmente con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento;

PRESO ATTO che nel sopra citato parere della CTVA viene espresso parere favorevole ad eccezione che per gli aerogeneratori A02 e A18;

CONSIDERATO che il progetto dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica è costituito da 18 aerogeneratori la cui potenza singola è di 4,8 e la totale è di 86.4 MW; gli aerogeneratori in progetto hanno altezza complessiva massima pari a circa 200 m, le piazzole previste misurano 80x50 m ca., la stazione elettrica utente, ubicata nel comune di Santa Ninfa, ha un'estensione di 110x80 m ca., la stazione rete ha le dimensioni indicative di 190x120 m. L'area in cui si trova è a circa 8 km a nord est del centro abitato di Mazara del Vallo ed è compresa fra la strada provinciale n. 50, ubicata ad est della frazione di Borgata Costiera dal lato occidentale, l'ex feudo Roccolino Sottano dal lato orientale, la tenuta Vignale a sud e dal lato nord confina con appezzamenti di terreno adibiti a vigneto. Campi in parte coltivati si affiancano a vigneti e oliveti, tratti erbosi di prateria con lembi residuali di vegetazione mediterranea caratterizzata anche dalla palma nana e a zone acquitrinose con canneti. Nell'area sono ubicate case coloniche diroccate, casali abbandonati e alcune strutture degli inizi del XIX secolo in parte restaurate che caratterizzano il paesaggio rurale in cui i campi sono delimitati da strade interpoderali;

CONSIDERATO che, alla luce dell'approfondimento prodotto dalla società proponente e della sopra citata nota della Soprintendenza di Trapani, la realizzazione degli aerogeneratori A05 e A09, peraltro ricadenti in area non idonea ai sensi del D. Pres. Sicilia 26/2017 "Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica", non può essere ritenuta conforme al Piano paesaggistico;

CONDIVISE le valutazioni della Soprintendenza di Trapani relative alla incompatibilità degli aerogeneratori A04, A12, A16, A17 e A18, che risulterebbero particolarmente visibili dai siti Roccazzo, Montagna della Meta, Timpa Russa, San Cusumano, e degli aerogeneratori A03 e A11, prossimi e interferenti con beni isolati censiti dal Piano Paesaggistico tra i quali il Baglio Gazerotta /Nivolello, e con il nucleo storico di Borgata Costiera, nonché la valutazione complessiva sul territorio in questione, il cui valore di paesaggio rurale ricco di valenze storiche verrebbe compromesso anche a causa degli impatti cumulativi generati dall'esistenza di altri impianti di produzione da fonti rinnovabili;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dovere escludere dalla favorevole valutazione di compatibilità ambientale gli aerogeneratori A03, A04, A05, A09, A11, A12, A16, A17 e A18;

ESAMINATA la documentazione pervenuta;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

- 1) Gli aerogeneratori A03, A04, A05, A09, A11, A12, A16, A17 e A18 e le opere ad essi connesse dovranno essere stralciati dal progetto in quanto non realizzabili;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva -
Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

- 2) Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici:

- a) Dovrà essere previsto un progetto paesaggistico che comprenda una congrua fascia di alberature adulte della tradizione agraria locale in prossimità dei Bagli e degli altri beni isolati presenti nell'area d'intervento, al fine di mitigare quanto più possibile l'impatto nel contesto paesaggistico derivante dalla realizzazione dell'impianto;
- b) L'orientamento e i tracciati delle nuove viabilità e delle piazzole di supporto agli aerogeneratori dovranno individuare e seguire quanto più possibile le trame esistenti dei campi nelle aree agricole, e più in generale i segni del paesaggio leggibili (strade esistenti, filari di alberi, regole di insediamento), in modo che le opere accessorie ai manufatti dell'impianto non creino un sistema incongruente con le regole del paesaggio esistente; a tal fine dovrà essere prodotto in sede di progetto esecutivo un documento che rappresenti tale inserimento, con sovrapposizione alle foto aeree *ante-operam* e *post-operam* per ogni aerogeneratore;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

- c) Ogni attenzione dovrà essere posta per limitare gli impatti nella fase della cantierizzazione, e per ristabilire lo stato dei luoghi nella fase di ripristino delle condizioni pregresse; le attività di cantiere e l'avvenuto ripristino dovranno essere dunque documentati e attestati con una relazione da produrre a fine lavori;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio
monitoraggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio –

Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio)

Verifica di ottemperanza: Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo –
Soprintendenza Speciale per il PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

3) Per quanto concerne gli aspetti archeologici:

- a) i cavidotti di collegamento interrati, dovranno essere realizzati prediligendo tracciati viari già esistenti;
- b) i sostegni n. 17 e 18 del nuovo elettrodotto aereo di 220 kV della RTN di collegamento alia "Stazione Partanna" dovranno essere adeguatamente spostati in modo da non interferire con l'area del sito greco classico/ellenistico n. 126 della Carta Archeologica.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: archeologia


Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione (Prima dell'avvio delle attività di cantiere);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Isabella Fera) 

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola) 

Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
II DIRIGENTE DEL SERVIZIO III DELEGATO
arch. Esmeralda Valente
(delegata nota prot. 27889 del 26/07/2022)




MINISTERO
DELLA
CULTURA